

CONTRATTO DI SOLIDARIETA' PER LE SOSTITUZIONI BANCA DELLE ORE

Art. 1. Contratto di solidarietà per le sostituzioni

Viene formalizzato un Contratto di Solidarietà per le Sostituzioni (C.S.S.) tra tutti quei docenti dell'Istituzione Scolastica che su base volontaria aderiscano ad uno scambio, per compensazione, tra le ore effettivamente impiegate per sostituire colleghi assenti e le ore di permessi brevi o altro, secondo quanto stabilito dal successivo art. 2.

I docenti che non desiderano aderire al C.S.S possono tuttavia indicare la loro disponibilità a svolgere ore eccedenti a pagamento. Tale indicazione va fornita ad inizio d'anno. I collaboratori del DS ne terranno apposito registro da aggiornare alla segreteria del personale.

Art. 2. Banca delle ore – conto individuale del docente

A ciascun docente che aderisca al C.S.S. viene intestato un conto individuale in cui saranno immesse e prelevate le ore. Le ore che possono essere conteggiate in tale conto sono solo ed esclusivamente quelle rese per prestazioni di lavoro straordinario e supplementare, oltre l'orario di cattedra (sostituzione di docenti assenti), autorizzate dal Dirigente Scolastico (non sono da considerarsi tali le ore di partecipazione ad uscite didattiche che per ragioni organizzative non potranno essere recuperate, qualora eccedenti l'orario di servizio).

L'utilizzo delle ore accantonate può avvenire in due modalità differenti, previa autorizzazione del Dirigente Scolastico e a seconda delle necessità personali e di servizio:

1. tramite permessi brevi ad ore secondo quanto previsto dal CCNL. Art. 16 – commi 1 e 3;
2. assenza qualora la classe si trovi impegnata in altra attività che non richieda la presenza del docente in questione;

I giorni in cui le domande di permessi o ferie dovessero eccedere le disponibilità della scuola (per esempio "ponti"), il Dirigente Scolastico opererà una selezione sulla base di una graduatoria basata sui seguenti criteri:

1. docenti aderenti al C.S.S. a maggior numero di ore a credito
2. docenti, anche non aderenti al C.S.S., che ancora non hanno usufruito di giorni di ferie né di permessi
3. graduatoria di Istituto

Art. 3 Stipula del contratto

La stipula del C.S.S. e l'eventuale recesso devono risultare per iscritto ed hanno validità per tutto l'anno scolastico. Il calcolo delle ore a debito e credito viene tenuto dal DS e dai collaboratori del DS. Il docente ne terrà comunque un calcolo individuale.

Il periodo di riferimento del conto C.S.S. si basa sull'anno scolastico. Al 31 maggio di ciascun anno scolastico si azzerano i debiti o i crediti secondo le modalità previste dal successivo art. 8.

Art. 4. Priorità

Qualora in una determinata ora vi siano più docenti a disposizione, la priorità della scelta per la sostituzione di colleghi assenti è la seguente:

- a. docenti con ore a disposizione facenti parte dell'orario di cattedra
- b. docenti con non aderiscono al CSS e che devono recuperare permessi brevi
- c. docenti aderenti al CSS che siano maggiormente in debito oppure meno a credito

Art. 5. Diritti e doveri

La fruizione delle ore accantonate deve tenere conto delle esigenze organizzative della scuola. Le richieste devono essere effettuate attraverso la modulistica che la scuola ha in uso ed essere autorizzate dal Dirigente scolastico.

Il Dirigente Scolastico può decidere di differire il periodo individuato per la fruizione delle ore accantonate nel caso in cui si verifichino particolari situazioni di difficoltà organizzative derivanti da assenze di personale non prevedibili e comunque in presenza di valide motivazioni.

Art. 6. Bilancio a fine anno scolastico

Tutti i conti della banca delle ore saranno chiusi al 31 maggio di ciascun anno scolastico.

L'obiettivo della dirigenza e dei docenti è quello di chiudere tutti i conti in pareggio.

Qualora ciò non si verificasse si possono avere due differenti situazioni:

- a. il conto del docente è a credito. In tal caso al docente sarà riconosciuto un contributo prelevato dal capitolo "ore eccedenti" del bilancio. Qualora la quantità di ore a credito superi la disponibilità finanziaria, il compenso sarà ridotto equamente e proporzionalmente alle disponibilità:
- b. il conto del docente è a debito. In tal caso il debito di ore potrà essere recuperato con altre attività didattiche diverse dalle semplici sostituzioni, come recuperi e sportelli, anche eventualmente in orario pomeridiano.

Art. 7. Docenti non aderenti al contratto

Nei confronti dei dipendenti che non aderiscano al CSS trova applicazione quanto previsto dal CCNL. I docenti che aderiscono al CSS non sono tenuti alla sostituzione dei docenti che non hanno aderito, a meno che non si tratti di assenza per malattia, per servizio oppure assenze per le quali il CCNL non preveda esplicitamente la condizione di sostituzione con altro personale in servizio presso la stessa sede.

Art. 8. Norme finali e conclusive

L'andamento della banca delle ore viene monitorato al fine di favorirne l'utilizzo individuando eventuali modalità aggiuntive ad integrazione del presente regolamento. Il presente regolamento riveste carattere sperimentale ed il buon funzionamento dell'iniziativa è subordinato da un lato al senso di responsabilità di ciascun docente e, dall'altro, alla disponibilità del Dirigente Scolastico, sempre nell'ambito del quadro normativo vigente. Tutti i docenti ed il Dirigente scolastico si impegnano a verificarne e confermarne la validità al termine dell'anno scolastico in corso.